



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E LE
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante “Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art.24 della legge 23 agosto 1988, n. 440” e, in particolare, l’articolo 7 concernente l’obbligo per tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici nonché per i soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;

VISTO il regolamento (CE) n.1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche dell’energia;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 249, recante “Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi” e, in particolare, l’art.11 relativo alle “Statistiche petrolifere e dei biocarburanti” che, al comma 1, prevede l’obbligo per “ gli operatori economici che svolgono la loro attività nell’ambito del territorio nazionale di comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico, con tempistica mensile, le informazioni statistiche sulle produzioni, importazioni, esportazioni, variazione delle scorte, lavorazioni, immissioni in consumo dei prodotti energetici di cui l’allegato C, punto 3.1 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1099/2008, compreso i biocarburanti” e, al comma 3, prevede sanzioni amministrative a fronte della reiterata mancata trasmissione delle informazioni statistiche richieste;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 2018 di approvazione del Programma statistico nazionale vigente e in particolare: l’art. 1 concernente l’approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019; l’art. 2 concernente l’approvazione dell’Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; l’art. 3 relativo ai criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell’accertamento di cui all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7 del medesimo decreto;

VISTO il regolamento (UE) 2017/2010 della Commissione del 9 novembre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell’energia per quanto riguarda l’introduzione di aggiornamenti per le statistiche annuali e mensili dell’energia;

CONSIDERATO che nel Programma statistico nazionale rientrano, in particolare, le rilevazioni MSE 00005 “Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi”,



MSE 00009 “Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi”, MSE 00013 “Produzione delle raffinerie di petrolio”, MSE 00014 “Produzione dell’industria petrolchimica” che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

CONSIDERATO che il mercato petrolifero è caratterizzato da alti indici di concentrazione, da particolari specificità per singoli settori merceologici nonché da un numero elevato di operatori economici;

CONSIDERATO che l’indagine campionaria rispetta i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione dell’azione amministrativa;

DECRETA

Art. 1

(Questionario del Petrolio)

1. E’ approvato il Questionario del petrolio allegato al presente decreto concernente le modalità operative della trasmissione dei dati statistici al Ministero dello Sviluppo Economico per l’anno 2019.

2. Il Questionario, comprensivo dell’elenco dei prodotti oggetto delle rilevazioni statistiche e dell’elenco dei soggetti tenuti a fornire le informazioni richieste nei modelli statistici, è pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

Art.2

(Oggetto delle rilevazioni statistiche)

Oggetto delle rilevazioni statistiche del Questionario del petrolio sono, in particolare, i prodotti energetici elencati nell’allegato “Tabella prodotti”. La tabella è tratta dall’allegato C, punto 3.1 paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell’energia, richiamato nelle premesse.

Vengono, altresì, rilevati alcuni prodotti carboniferi ricompresi nella rilevazione MSE 00005 del Programma statistico nazionale.

Art. 3

(Metodologia statistica della rilevazione)

1. Le rilevazioni statistiche inserite nel Programma statistico nazionale denominate MSE 00005 “Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi”, MSE 00009 “Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi”, MSE 00013 “Produzione delle raffinerie di petrolio”, MSE 00014 “Produzione dell’industria petrolchimica”, vengono realizzate seguendo una metodologia di tipo campionario.

2. Il campione è costituito dalle imprese inserite nell’elenco “Società denuncianti” allegato al Questionario del petrolio, secondo i seguenti criteri:

- a) rappresentatività del campione: sulla base delle dichiarazioni annuali delle immissioni al consumo, di cui all’art.3, comma 8, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 249, il campione statistico rappresenta almeno il 99% delle immissioni al consumo per i prodotti petroliferi;
- b) numerosità del campione: il campione è costituito dalle prime n società che, poste in



- ordine decrescente, raggiungono la soglia del 99% di cui alla lettera a);
- c) stratificazione del campione: il campione di cui alle lettere a) e b) è ulteriormente integrato con gli operatori economici dei settori merceologici del G.P.L., biocarburanti, lubrificanti, petrolchimica.
3. Per il settore del GPL, caratterizzato da una realtà di mercato basata su una distribuzione capillare e differenziata, l'elenco delle società denuncianti è stilato sulla base delle immissioni al consumo di tale prodotto.
4. Per il settore dei biocarburanti, in considerazione della crescente importanza attribuita a tali prodotti da parte della Commissione europea nonché del ridotto numero di imprese operanti nel settore, la rilevazione è di tipo censuario e non campionario. Pertanto sono considerate denuncianti tutte le società che importano, esportano o immettono al consumo prodotti classificabili come biocarburanti.
5. Per il settore dei lubrificanti, in considerazione dei prodotti commercializzati caratterizzati da ridotte misure quantitative rispetto ad altri prodotti di origine petrolifera, il campione include le società produttrici e/o importatrici di lubrificanti a prescindere dai quantitativi di immissione al consumo.

Articolo 4

(Aggiornamento del campione)

1. Il campione statistico è aggiornato annualmente tenendo conto dei risultati delle dichiarazioni di immissione al consumo di cui all'art. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 nonché in base alle comunicazioni delle società denuncianti riguardanti gli acquisti e le vendite effettuate dalle medesime, nel corso dell'anno, ad operatori non denuncianti.
2. L'elenco aggiornato delle società denuncianti è pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico in coincidenza con l'aggiornamento del campione.

Articolo 5

(Sanzioni)

1. La reiterata mancata trasmissione nei tempi e nei modi previsti delle informazioni statistiche di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 249 richiamato nelle premesse, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di cui al comma 3 del medesimo articolo 11.

Roma,

21 DIC. 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Gilberto Dialuce

CE/AS